



CODICE DI CONDOTTA

per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

1. Ambito di applicazione
2. Principi
3. Obiettivi/finalità
4. Diritti, doveri e obblighi a carico dei Tesserati
5. Diritti, doveri e obblighi specifici a carico dei Dirigenti Sportivi ed Istruttori/Insegnanti tecnici
6. Diritti, doveri e obblighi specifici dei Praticanti/Allievi
7. Fattispecie
8. Responsabili contro abusi, violenze e dimostrazioni
9. Politiche di Prevenzione
10. Verifiche periodiche
11. Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni
12. Tutela della privacy e Conservazione documenti
13. Informazione
14. Formazione e aggiornamento
15. Incompatibilità e conflitti di interesse
16. Procedure e sanzioni
17. Entrata in vigore e modifiche



Il presente **“CODICE DI CONDOTTA per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione”** è redatto dall’ASD SHÀO HÉ, come previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dall’ACSI, ESP riconosciuto dal CONI.

Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività della ASD/ SSD, indipendente dalla disciplina sportiva praticata. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*.

L’obiettivo del presente Codice è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare dei minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l’integrità fisica e morale di tutti i tesserati.

Il presente **“CODICE DI CONDOTTA per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione”** deve essere pubblicato sulla homepage del sito istituzionale dell’Associazione, affisso presso la sede/impianto sportivo in uso, nonché comunicato al *Safeguarding* Office dell’ACSI, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato direttamente dalla ASD/SSD.



1. Ambito di applicazione

Il presente codice si applica a tutti i Tesserati dell'ASD SHÀO HÉ (di seguito "Associazione"), intesi come i suoi Soci, Dirigenti, Istruttori/Insegnanti Tecnici, Praticanti/Allievi (di seguito *Atleta*), lavoratori, collaboratori e volontari ed in generale agli operatori sportivi che, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi titolo, sono a contatto con i Praticanti/Allievi e oche in ogni caso sono coinvolti nell'attività dell'Associazione (di seguito indicati indistintamente come "*Tesserati*").

2. Principi

L'Associazione riconosce e garantisce il diritto di tutti i propri Tesserati, ad essere trattati con rispetto e dignità, nonché la tutela verso ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

L'Associazione riconosce e garantisce la piena tutela del diritto alla salute ed al benessere psicofisico dei Tesserati, con particolare riguardo ai minori, quale valore preminente e prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

3. Obiettivi/finalità

Obiettivo dell'Associazione, nel rispetto dei generali principi di lealtà, probità e correttezza è quello di tutelare in propri Tesserati, in particolare se minori, nonché prevenire le molestie, la violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione nell'ambito della propria attività, attraverso strumenti finalizzati:

- a) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
- b) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- c) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
- d) alla valorizzazione delle diversità;
- e) alla promozione del pieno sviluppo della persona-Atleta, in particolare se minore;
- f) alla promozione da parte di dirigenti e degli istruttori al benessere dell'Atleta;
- g) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- h) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.
- i) Alla rimozione degli ostacoli che impediscano:
 - i. la promozione del benessere dell'Atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 - ii. la partecipazione dell'Atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

4. Diritti, doveri e obblighi a carico dei Tesserati

A tutti i Tesserati sono riconosciuti i diritti fondamentali:



- a) ad un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto, situazione, attività ed evento nell'ambito dell'Associazione e, in genere, dell'attività svolta da quest'ultima nell'ambito della FSN/EPS di affiliazione;
- b) alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
- c) alla garanzia alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Tutti i Tesserati sono tenuti a:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile delle politiche di *Safeguarding* dell'Associazione situazioni, anche potenziali, che possano configurare violazione del presente Codice di condotta, evitando segnalazione non veritiere, meramente strumentali e/o intenzionali dirette a ledere ingiustamente il soggetto segnalato.

5. Diritti, doveri e obblighi specifici a carico dei Dirigenti Sportivi ed Istruttori/Insegnanti tecnici

Tutti i Dirigenti sportivi e gli Istruttori/Insegnanti Tecnici sono tenuti a:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nell'ambito delle attività dell'Associazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tutti i tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;



- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante *social network* e canali di comunicazione a distanza o di messaggistica rapida;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile delle politiche di *Safeguarding* dell'Associazione;
- k) gestire la programmazione dell'attività sportiva con competenza e professionalità nel rispetto dello sviluppo psicofisico dell' "Atleta", specie se minore, tenendo in considerazione età, condizione e preparazione fisica;
- l) trattare tutti in egual modo, ponendo la medesima attenzione e dedicando lo stesso tempo, rispetto e dignità sia ai più talentuosi che ai meno dotati;
- m) se opportuno, sensibilizzare i Tesserati e gli Atleti all'adozione di regimi alimentari sani ed adeguati in ambito sportivo, e segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari dei praticanti/allievi loro affidati, specie se minori;
- n) dichiarare al Presidente o all'Organo direttivo dell'Associazione la sussistenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- o) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- p) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- q) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- r) segnalare senza indugio al Responsabile delle politiche di *Safeguarding* dell'Associazione situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Tutti i Dirigenti sportivi e gli Istruttori/Insegnanti Tecnici hanno diritto:

- a) di essere rispettati in ragione del proprio ruolo di responsabilità ricoperto nell'ambito dell'Associazione
- b) di essere tempestivamente informati dai Tesserati (e/o dai genitori o loro delegati, nel caso di minorenni) in merito a loro specifiche esigenze e/o problematiche (anche di salute), al fine di gestire in modo adeguato la situazione;
- c) di essere ascoltati e seguiti con impegno dai Tesserati e dagli Atleti.



6. Diritti, doveri e obblighi specifici degli Atleti

A tutti gli Atleti sono riconosciuti i diritti fondamentali:

- a) ad un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto, situazione, attività ed evento nell'ambito dell'Associazione e, in genere, dell'attività svolta da quest'ultima nell'ambito della FSN/EPS di affiliazione;
- b) alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
- c) alla garanzia alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
- d) Di essere trattati in egual modo dagli Istruttori/Insegnanti Tecnici, ricevendo la medesima attenzione e lo stesso tempo, rispetto e dignità sia per i più talentuosi che i meno dotati;

Tutti i gli Atleti sono tenuti a:

- a) rispettare il principio di solidarietà, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) comunicare le proprie aspirazioni a istruttori/tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c) comunicare a dirigenti sportivi e istruttori/tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile della politica *safeguarding* dell'Associazione;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile della politica di *Safeguarding* dell'Associazione situazioni, anche potenziali, di violazione del presente codice di condotta.

7. Fattispecie

Per la salvaguardia e la tutela dei Tesserati, costituiscono fattispecie di abuso, violazione e discriminazione:

- a) **“abuso psicologico”**, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento,



la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

- b) **“abuso fisico”**, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso realeo potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto dacompromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) **“molestia sessuale”**, qualunque atto o comportamento indesiderato e non graditodi natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) **“abuso sessuale”**, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) **“negligenza”**, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) **“incuria”**, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) **“abuso di matrice religiosa”**, l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) **“bullismo, cyberbullismo”**, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraversoi *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione



o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla *performance* sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di irripresioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

- i) **“comportamenti discriminatori”**, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, *status* social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

8. Responsabili contro abusi, violenze e dimostrazioni

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati, l'Organo direttivo dell'Associazione nomina un responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni (il c.d. *Safeguarding*) anche ai sensi dell'art. 33 comma 6 D.Lgs 36/2021, giusta delibera della Giunta Nazionale CONI del 25 luglio 2023, n. 255.

La nomina del Responsabile dovrà essere resa immediatamente: i) pubblicata sui social network facenti capo all'Associazione; ii) affissa presso la sede/impianto sportivo in uso; iii) comunicata al *Safeguarding Office* della EPS di affiliazione.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, dovrà essere soggetto autonomo e indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, verrà selezionato tra i soggetti che abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate. Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai seminari informativi organizzati dalla Federazione/EPS alla quale l'Associazione è affiliata.

Qualora il Responsabile non possa essere individuato in soggetti esterni alla struttura associativa/sociale, l'incarico potrà essere affidato, in via temporanea, alla figura apicale dell'organigramma societario/associativo.

Prima della nomina andrà acquisito il certificato del casellario giudiziale. Non può essere, infatti, designato come Responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi.

In ogni caso, il Responsabile *Safeguarding* all'interno delle associazioni sportive svolge funzioni di vigilanza circa l'adozione e l'aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di *Safeguarding*, potendo svolgere anche funzioni ispettive.

Il Responsabile *Safeguarding* è tenuto a sensibilizzare i membri dell'associazione sulle questioni di *Safeguarding* ed è tenuto a collaborare con le autorità competenti.

Il Responsabile *Safeguarding* ha l'obbligo di definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri dell'associazione sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.

Il Responsabile *Safeguarding* garantisce la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Il Consiglio direttivo deve sospendere o rimuovere il Responsabile *Safeguarding* in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell'associazione relative alla protezione dei minori o in caso di reiterati inadempimenti degli obblighi connessi all'incarico ricevuto.



9. Politiche di Prevenzione

Al fine di prevenire qualsiasi tipo di molestia, violenza o discriminazione nell'attività sportiva, vengono adottate le seguenti policy:

• **Selezione Degli Operatori Sportivi**

Nella selezione dei candidati per le funzioni di operatori sportivi, al fine di garantire che essi siano idonei ad operare nell'ambito delle attività dell'Associazione ed in diretto contatto con i tesserati, soprattutto se minori, l'organo direttivo dell'Associazione procede:

- Alla verifica del possesso delle qualifiche e requisiti idonei per l'espletamento dell'incarico;
- Conoscenza delle tematiche di *safeguarding*;
- Gli Istruttori/Allenatori che entrano in contatto con i Tesserati, soprattutto se minori, devono presentare al Responsabile dell'Associazione il proprio casellario giudiziario entro 30 gg dall'adozione del presente codice di condotta, qualora la documentazione non dovesse essere tempestivamente prodotta, il rapporto verrà immediatamente interrotto.

L'Associazione ha il potere di controllare periodicamente il possesso dei requisiti e delle certificazioni richieste anche durante il contratto di collaborazione.

• **Uso degli spazi dell'Associazione**

Presso le strutture in uso all'Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio; in particolare devono essere predisposti spogliatoi e servizi igienici divisi tra personale tecnico e atleti e, per questi ultimi, devono essere previsti spazi separati a seconda del genere.

Deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in uso all'Associazione durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati, senza che ciò possa interferire con il regolare svolgimento delle attività.

Durante le sessioni di allenamento, di prova o di competizione è fatto divieto agli allenatori, ai dirigenti, al personale medico (salvo urgenze sanitarie), ed in generale a tutti i soggetti diversi dagli atleti di accedere agli spogliatoi ed ai bagni a questi ultimi riservati, ad eccezione della deroga di cui al capoverso successivo.

Durante le sessioni di allenamento o di prova o di competizione non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale temporanea assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettuale/relazionale.

In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, la porta dovrà rimanere aperta e dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera); in caso di atleti minorenni sarà necessaria sempre anche la presenza di almeno un soggetto esercente la potestà genitoriale o suo incaricato.

• **Allenamenti**

È fatto divieto ad istruttori/allenatori e staff di svolgere allenamenti singoli o al di fuori dei giorni e orari previsti per gli allenamenti collettivi. Laddove l'allenamento singolo fosse necessario per la preparazione del tesserato, si dovrà svolgere in presenza di almeno due istruttori/allenatori e, se si tratta di atleti minorenni, alla presenza di almeno uno dei genitori o previa autorizzazione degli stessi.

• **Trasferte**



In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, bagni e spogliatoi, suddivisi per genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.

Qualora non fosse possibile suddividere gli spazi tra atleti ed atlete minorenni, entrambi i genitori o chi ne fa le veci dovranno rilasciare espressa autorizzazione scritta in tal senso.

Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

Per l'adesione alle trasferte di atleti minorenni sarà sempre necessaria la presenza di almeno un soggetto esercente la potestà genitoriale o, in alternativa, espressa autorizzazione scritta rilasciata da entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.

È obbligatorio l'affiancamento all'allenatore/tecnico di almeno un altro membro dello staff durante tutti gli spostamenti degli atleti compresi quelli per raggiungere gli hotel e il campo da gioco. Se trattasi di atleti minorenni sussiste, altresì, l'obbligo di espressa autorizzazione scritta rilasciata da entrambi i genitori o di chi ne fa le veci

10. Verifiche periodiche

Almeno una volta all'anno sociale successivo a quello in cui è insorto il rapporto con l'operatore sportivo, l'Associazione è tenuta ad acquisire, in forma di autodichiarazione, l'aggiornamento sullo stato dei carichi pendenti penali e disciplinari.

Le dichiarazioni false rese all'Associazione verranno valutate, ad ogni effetto, alla stregua della fattispecie di cui il soggetto sia reso responsabile.

11. Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

• Segnalazione dei comportamenti lesivi

In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta elettronica dedicata.

Le chiavi di accesso a tale indirizzo e-mail saranno in possesso esclusivamente del Responsabile.

L'indirizzo e-mail deve essere portato a conoscenza di tutti i tesserati e quindi pubblicato sulla homepage del sito istituzionale dell'associazione, affisso con specifico avviso in luogo ben visibile presso la segreteria/ struttura in uso all' Associazione, indicato nel modulo di adesione all'Associazione una cui copia viene rilasciata al tesserato aderente.

Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori o il tutore legale del minore devono essere informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore.

In caso dei suddetti comportamenti lesivi deve essere inviata segnalazione al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie–Safeguarding Office all'indirizzo e- mail dedicato.

In caso di gravi comportamenti lesivi l'Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.

L'Associazione deve garantire l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;



- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *Safeguarding*.

12. Tutela della privacy e Conservazione documenti

A tutti i Tesserati dell'Associazione (e/o esercenti la potestà genitoriale), all'atto dell'iscrizione/rinnovo tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).

I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso fornito.

In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti. L'Associazione Sportiva, previo specifico consenso scritto raccolto all'atto dell'iscrizione o tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita la produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.

La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall'Associazione contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, databreach, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali

La documentazione e le informazioni acquisite nell'ambito dell'attività previste dal presente documento, sono accessibili esclusivamente dal rappresentante legale dell'Associazione, al personale dello stesso all'uopo delegato ed al Responsabile *safeguarding*.

13. Informazione

L'associazione si impegna a diffondere l'adozione del presente Codice nonché dei protocolli adottati attraverso il modello organizzativo di controllo dell'attività sportiva, nonché di loro eventuali future modifiche, mediante:



- Pubblicazione sulla homepage del sito istituzionale dell'Associazione e sul profilo whatsapp del presente Codice, del modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e delle eventuali modifiche;
- Consegna (anche a mezzo e-mail o whatsapp) a tutti i Tesserati dell'Associazione dei suddetti documenti, con contestuale sottoscrizione di apposita dichiarazione di presa visione che varrà come accettazione e come quietanza della ricezione della documentazione ricevuta.

14. Formazione e aggiornamento

Annualmente, tutti i soggetti coinvolti delle attività sportive e relative ai Tesserati dell'Associazione dovranno frequentare corsi di formazione ed aggiornamento organizzati direttamente dall'Associazione o dalla FSN/EPS di affiliazione (a livello centro o periferico).

15. Incompatibilità e conflitti di interesse

I Dirigenti, operatori sportivi e volontari dell'Associazione direttamente coinvolti nell'attività con i Tesserati minori, sono incompatibili con la funzione di Responsabile *Safeguarding*.

Eventuali conflitti di interesse in materia, che non trovino un naturale e tempestivo componimento nel contesto dell'Associazione, saranno devoluti, per ogni opportuno provvedimento, al *Safeguarding office* istituito presso la FSN/EPS di affiliazione.

16. Procedure e sanzioni

I soggetti che pongano in essere i comportamenti in violazione del presente Codice saranno sottoposti al sistema disciplinare previsto dal Modello organizzativo dell'Associazione.

Ove la prosecuzione dell'attività nel contesto dell'Associazione possa arrecare pregiudizio ai Tesserati, potrà disporre la sospensione cautelare dell'incarico e delle attività sportive in attesa della definizione del procedimento endoassociativo o del procedimento penale o disciplinare sportivo eventualmente avviati.

Dell'esito del procedimento di cui al comma 1 dovrà essere data notizia al *Safeguarding Office* istituito presso la FSN/EPS di affiliazione.

I componenti dell'Associazione coinvolti nell'espletamento delle procedure di cui al presente articolo assumono l'onere di riservatezza in merito alle stesse.

Restano salve le azioni e i provvedimenti del Responsabile per le politiche di *safeguarding* istituito presso dell'EPS.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel presente Codice e nella documentazione che ne costituisce parte integrante (es. modello organizzativi e di controllo dell'attività sportiva);
- violazione dolosa delle misure indicate nel presente Codice e nella documentazione che ne costituisce parte integrante (es. modello organizzativi e di controllo dell'attività sportiva) tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione/Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione/Società;



- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Associazione/Società.

- **Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti**

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente Codice, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. modello organizzativi e di controllo dell'attività sportiva) sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- multa in misura non eccedente l'importo di 5 ore di retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;

Ai fini del precedente punto:

1. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
2. incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
3. incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente modello con comportamenti quali:



- a) l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
- b) la violazione delle misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
4. incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
5. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

• **Sanzioni nei confronti dei volontari**

Nei confronti dei volontari dell'Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto 1 della precedente sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti";
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti".

• **Sanzioni nei confronti dei frequentatori a qualsiasi titolo**

Quanto contenuto nei due paragrafi che precedono è riferibile, laddove concretamente applicabile, a tutti i frequentatori della struttura sportiva.

Resta inteso che i detti soggetti saranno soggetti alle sanzioni della sospensione temporanea o dell'allontanamento definitivo a seconda della gravità delle infrazioni commesse, senza possibilità di rimborso di quote eventualmente versate a qualsiasi titolo.



Shào Hé A.S.D.
Sede legale 26012 Castelleone, viale Miglioli 1
codice fiscale 93055910199

17. Entrata in vigore e modifiche

Il presente Codice, approvato a norma dello Statuto dell'Associazione, viene trasmesso al *Safeguarding Office* istituito presso la FSN/EPS di affiliazione, per le attività di vigilanza che gli è propria.

Le modifiche del presente Codice, anche se apportate su indicazione della FSN/EPS di affiliazione, devono essere adottate a norma del primo comma del presente articolo.

Approvato dal Consiglio Direttivo in data 29/08/2024

Il Presidente